SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 231

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 11 marzo 2008.

Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.

08A07336

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 13 ottobre 2008, n. **157.**

Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e in particolare l'articolo 3;

Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

Considerato l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area Euro su un piano d'azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria;

Valutata la straordinaria necessità e urgenza di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il programma per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria, definito con il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *d)*, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

Art. 2.

1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto.

2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1, commi 1 e 3, sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.

3. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2008

NAPOLITANO

MATTEOLI, *Il Ministro incaricato di presiedere il Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0180

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 30 settembre 2008, in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007;

Vista la nota del 5 agosto 2008 con cui il presidente della regione Veneto chiede la proroga dello stato d'emergenza rappresentando l'esigenza di completare gli interventi e le attività programmati, per il definitivo rientro nell'ordinario;

Considerato, pertanto, necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento della situazione emergenziale in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 30 settembre 2009, lo stato di emergenza che ha colpito parte del territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A07347

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2008.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non più in forma unificata e direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo;

Visto lo stesso comma 52 del citato art. 1 della legge finanziaria 2008 che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire, con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 31 marzo 2008, i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione annuale IRAP;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

In attesa della completa attuazione del processo di trasformazione dell'IRAP da tributo erariale a tributo proprio delle regioni e delle province autonome previsto dai commi 43 e 44 dello stesso art. 1 della legge finanziaria 2008;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termine di presentazione della dichiarazione IRAP

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è approvato il modello di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Il modello di cui al comma 1 deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3. L'invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avviene tramite l'Agenzia delle entrate che vi provvede, in modo contestuale alla corretta ricezione e secondo modalità tecniche da definire nel provvedimento di cui al comma 1.

4. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti relative alla presentazione del modello di dichiarazione UNICO.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 11 settembre 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 245

08A07343

DECRETO 10 ottobre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il

tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 56.446 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 94722 del 7 ottobre 2008 con il quale è stata disposta per il 15 ottobre 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni con scadenza 15 gennaio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro;

Considerate le attuali condizioni di mercato che prospettano una forte richiesta proveniente dalla domanda al dettaglio ed istituzionale;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire un'ordinata operatività del mercato primario e secondario, incrementare il quantitativo offerto dei suddetti buoni ordinari del Tesoro, con riflessi positivi sia per l'emittente che per il mercato;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo dell'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni, con scadenza 15 gennaio 2009, disposta con il decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 94722 del 7 ottobre 2008, citato nelle premesse, viene elevato fino al valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal predetto decreto del 7 ottobre 2008.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07401

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2008.

Scioglimento della cooperativa «Steel Work società cooperativa», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'ispezione in data 22 gennaio 2007 effettuata dalla Confederazione Cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Steel Work Società cooperativa», con sede in Teramo, costituita in data 25 settembre 2001, n. REA 126526 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Luigi Ucci nato a Roma il 24 agosto 1969, con studio in Lanciano (Chieti) via di Torre Sansone n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07077

DECRETO 29 luglio 2008.

Scioglimento della cooperativa «Il Ricupero società cooperativa», in Villacidro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Il Ricupero società cooperativa», con sede in Villacidro (Cagliari), costituita in data 2 dicembre 1982, a rogito Notaio dott. Floris di Guspini (Cagliari), REA n. 106552, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Corrado Caddeo nato a Oristano il 29 gennaio 1962, con studio in Cagliari, via Figari n. 7/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07078

DECRETO 29 luglio 2008.

Scioglimento della società «Cooperativa agricola California Soc. coop. a responsabilità limitata», in Ariano Irpino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione generale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola California Soc. coop. a responsabilità limitata» con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita in data 4 aprile 1986, a rogito Notaio dott. L. Romei, REA n. 95829, è sciolta

d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e la dott.ssa Telaro Patrizia nata a Avellino il 10 maggio 1961, con studio in Avellino, a via Circumvallazione n. 54/h, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07079

DECRETO 29 luglio 2008.

Scioglimento della cooperativa «Montexi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Villamassargia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Lega nazionale cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Montexi - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Villamassargia (Cagliari), costituita in data 9 aprile 1973, REA n. 82893, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Cera Enrico nato a Tuili (Cagliari) il 20 ottobre 1962, con studio in Selargius (Cagliari), via Efisio Loni s.n.c. (località Su Planu), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07080

DECRETO 29 luglio 2008.

Scioglimento della cooperativa «Su Laore - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Ardauli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'ispezione in data 14 novembre 2006 effettuata dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Su Laore - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ardauli (Oristano), costituita in data 9 giugno 1989, con atto a rogito del notaio dott. Michele Davino di Oristano, REA n. 108815 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott.ssa Elena Loddo nata a Oristano (Cagliari) il 18 novembre 1972, con studio in Oristano, via Giovanni XXIII, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07081

DECRETO 29 luglio 2008.

Scioglimento della cooperativa «Trapper piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Oristano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'ispezione in data 10 gennaio 2007 effettuata da Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Trapper piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oristano, costituita in data 1° marzo 2002 con atto a rogito del notaio dott. Carlo Passino di Oristano, REA n. 125557 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la sig.ra Lucia Biagini, nata ad Ales il 9 gennaio 1970, con studio in Oristano, via Gremio dei Falegnami n. 8, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07082

DECRETO 29 luglio 2008.

Scioglimento della cooperativa «Jogues piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Scanzano Jonico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione generale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Jogues piccola società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Scanzano Jonico (Matera), costituita in data 8 febbraio 1989 a rogito del notaio dott. Zotta, REA n. 51479, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Troia Donato, nato a Potenza il 27 luglio 1973, e residente a Potenza in via Sabbioneta n. 44, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07083

DECRETO 29 luglio 2008.

Scioglimento della cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. Antares», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'ispezione in data 10 gennaio 2007 effettuata dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'oppoitunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. Antares», con sede in Foggia, costituita in data 19 ottobre 1981, REA n. 160530 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* il codice civile e il dott. Marchetti Vincenzo, nato a Foggia il 19 luglio 1968, con studio in Foggia, via G.M. Galanti n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07084

DECRETO 29 luglio 2008.

Scioglimento della cooperativa «Quadrifoglio Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Pietrastornina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione generale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Quadrifoglio società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Pietrastornina (Avellino), costituita in data 1° marzo 1990 a rogito del notaio dott. Des Loges Massimo, REA n. 104595, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile e il dott. Palumbo Salvatore nato ad Angri (Salerno) il 10 giugno 1961, con studio in Angri (Salerno) a via Semetello n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07085

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 agosto 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «S.A.E.S. S.p.a.», in Bari. (Decreto n. 43998).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visti i decreti ministeriali n. 31445 del 20 agosto 2002 e n. 32823 del 16 settembre 2003 e le norme di legge e regolamentari ivi richiamate;

Vista la circolare del 20 settembre 2000, n. 64;

Vista la circolare dell'11 novembre 2003, n. 35;

Vista la legge del 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006;

Visto l'accordo intervenuto in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra le società appaltatrici dei servizi di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali interessate, con il quale viene definito il nuovo sistema di appalti del servizio di pulimento ferroviario dell'ente Ferrovie dello Stato;

Visto il verbale di accordo ministeriale del 14 giugno 2007, alla presenza del Sottosegretario di Stato *pro-tempore* on. Rosa Rinaldi, con il quale, considerate le problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2007 gli ammortizzatori sociali previsti dal surrichiamato art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006 riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore di aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41826 del 3 ottobre 2007, con il quale è stata impegnata la somma di euro 11.700.000,00 che grava sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. - Occupazione, sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 ella U.P.B. 3.2.3.1 per l'esercizio finanziario 2007;

Visti i verbali di accordo, stipulati in applicazione del citato accordo del 14 giugno 2007 tra le sottoindicate società e le organizzazioni sindacali di settore con i quali è stata concordata la necessità, per le predette aziende, del ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga;

Viste le istanze presentate dalle società «S.A.E.S. S.p.A.», «Ce.I.A.S. S.p.a.» e «So.Ge.Ser. S.p.a.» con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006, per le unità aziendali e per i periodi indicati nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della società: «S.A.E.S. S.p.a.», sede in Bari, unità di Catanzaro in favore di un lavoratore; unità di Lamezia Terme (Catanzaro) in favore di un lavoratore; unità di Reggio Calabria in favore di nove lavoratori; unità di Roma Termini in favore di quattro lavoratori; unità di Taranto in favore di due lavoratori; unità di Palermo in favore di otto lavoratori.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della società: «CE.I.A.S. S.p.a.», sede in Bari, unità di Pescara in favore di un lavoratore; unità di Termoli (Campobasso) in favore di un lavoratore; unità di Trieste in favore di cinque lavoratori; unità di Udine in favore di un lavoratore; unità di Monfalcone (Gorizia) in favore di un lavoratore; unità di Gorizia in favore di un lavoratore; unità di Benevento in favore di sei lavoratori; unità di Caserta e provincia in favore di sette lavoratori; unità di Salerno in favore di sedici lavoratori.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della società: «So.Ge.Ser. S.p.a.», sede in Bari, unità di Bari in favore di quattro lavoratori; unità di Taranto in favore di due lavoratori.

Art. 4.

L'I.N.P.S. opererà la riduzione della misura dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 1, 2 e 3 in base alla vigente normativa.

Art. 5.

Gli interventi disposti dagli articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.358.296,80, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al sopra richiamato decreto interministeriale n. 41826 del 3 ottobre 2007.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: MANCINI

08A07344

DECRETO 4 agosto 2008.

Proroga del programma per riorganizzazione aziendale della società «Alcoa Italia S.p.a.», in Milano. (Decreto n. 44006).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la circolare ministeriale n. 53 del 4 novembre 2002;

Vista la deliberazione CIPE 18 ottobre 1994, concernente i criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;

Visto il decreto ministeriale n. 28596 del 21 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1, della sopra citata legge 23 luglio 1991, n. 223, della ditta «Alcoa Italia S.p.a.», per il periodo dal 12 luglio 1999 all'8 luglio 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 28612 del 24 luglio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale per la medesima ditta;

Viste le successive istanze relative al predetto programma per l'ulteriore periodo dal 9 luglio 2001 all'8 luglio 2003;

Considerato che in data 1° ottobre 2001 «Alcoa Italia» ha ceduto un ramo d'azienda ad «Alcoa trasformazioni S.p.a.» con il contestuale passaggio, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile dei lavoratori dipendenti delle unità di Milano, Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Feltre (Belluno), Portoscuso (Cagliari);

Considerato che «Alcoa Italia», unità di Iglesias (Cagliari), Marcon (Venezia) e Milano (non interessate dal conferimento di ramo d'azienda), in data 6 maggio 2002 ha cambiato ragione sociale in «Alcoa servizi S.r.l.»;

Vista l'istanza con la quale la «Alcoa trasformazioni S.r.l.» ha richiesto la volturazione del trattamento CIGS, a decorrere dal 1° ottobre 2001, per le unità produttive oggetto del conferimento di ramo d'azienda;

Vista l'istanza con la quale «Alcoa servizi S.r.l.» ha richiesto la prosecuzione del trattamento CIGS, a decorrere dal 7 maggio 2002 per le unità di Iglesias (Cagliari), Marcon (Venezia) e Milano;

Vista la nota del 5 febbraio 2008 del servizio ispettivo di Milano, che ha effettuato una verifica conclusiva in merito al programma aziendale dalla quale è emerso il regolare svolgimento delle azioni sottostanti il predetto programma;

Ritenuto di approvare la proroga del programma presentato dalla ditta interessata ai sensi del predetto art. 1 della sopraccitata legge n. 223/1991;

Ritenuto, altresì, di autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale della società «Alcoa Italia S.p.a.», relativamente al periodo dal 9 luglio 2001 all'8 luglio 2002, come di seguito suddiviso:

«Alcoa Italia», dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001 per le unità di Milano, Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Feltre (Belluno), Portoscuso (Cagliari), Iglesias (Cagliari), Marcon (Venezia) e dal 1° ottobre 2001 al 6 maggio 2002 per le unità di Milano, Iglesias (Cagliari) e Marcon (Venezia);

«Alcoa trasformazioni S.r.l.», dal 1° ottobre 2001 all'8 luglio 2002 per le unità di Milano, Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Feltre (Belluno), Portoscuso (Cagliari), oggetto del conferimento di ramo d'azienda;

«Alcoa servizi S.r.l.», già «Alcoa Italia S.p.a.», dal 7 maggio 2002 all'8 luglio 2002 per le unità di Milano, Iglesias (Cagliari) e Marcon (Venezia).

Art. 2.

È approvata l'ulteriore proroga del programma per riorganizzazione aziendale relativamente al periodo dal 9 luglio 2002 all'8 luglio 2003 delle società:

«Alcoa trasformazioni S.r.l.», sede legale Milano, per le unità di Milano, Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Feltre (Belluno), Portoscuso (Cagliari);

«Alcoa Servizi S.r.l.», per le unità di Milano, Iglesias (Cagliari) e Marcon (Venezia).

Art. 3.

A seguito dell'approvazione di cui al precedente art. 1, è autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le unità lavorative di seguito indicate, dipendenti dalla:

«Alcoa Italia S.p.a.», dal 7 maggio 2002; «Alcoa servizi S.r.l.», sede legale in Milano ed unità in:

Milano quattro unità lavorative dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001;

Fossanova (Latina) trenta unità lavorative dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001;

Fusina (Venezia) cinquantuno unità lavorative dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001;

Feltre (Belluno) ventinove unità lavorative dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001;

Portoscuso (Cagliari) cinquantacinque unità lavorative dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001;

Iglesias (Cagliari) dieci unità lavorative dal 9 luglio 2001 all'8 luglio 2002;

Marcon (Venezia) cinque unità lavorative dal 9 luglio 2001 all'8 luglio 2002;

Milano dodici unità lavorative dal 9 luglio 2001 all'8 luglio 2002;

«Alcoa trasformazioni S.r.l.», sede legale in Milano per le unità, oggetto del conferimento di ramo d'azienda:

Milano quattro unità lavorative dal 1º ottobre 2001 all'8 luglio 2002;

Fossanova (Latina) trenta unità lavorative dal 1º ottobre 2001 all'8 luglio 2002;

Fusina (Venezia) cinquantuno unità lavorative dal 1º ottobre 2001 all'8 luglio 2002;

Feltre (Belluno) ventinove unità lavorative dal 1º ottobre 2001 all'8 luglio 2002;

Portoscuso (Cagliari) cinquantacinque unità lavorative dal 1º ottobre 2001 all'8 luglio 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 agosto 2001 con decorrenza 9 luglio 2001.

Art. 4.

A seguito dell'approvazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata l'ulteriore proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 9 luglio 2002 all'8 luglio 2003, per le unità lavorative di seguito indicate, dipendenti dalla:

«Alcoa Servizi S.r.l.», ex «Alcoa Italia S.p.a.», sede legale in Milano, unità in: Milano undici unità lavorative; Iglesias (Cagliari) otto unità lavorative; Marcon (Venezia) nove unità lavorative;

«Alcoa trasformazioni S.r.l.», sede legale in Milano, unità in: Milano quattro unità lavorative; Fossanova (Latina) sei unità lavorative; Fusina (Venezia) quarantanove unità lavorative; Feltre (Belluno) sette unità lavorative; Portoscuso (Cagliari) sedici unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 2002 con decorrenza 8 luglio 2002.

Il presente provvedimento è adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, in deroga al limite massimo dei trentasei mesi nell'arco del quinquennio.

Del presente provvedimento verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: MANCINI

08A07345

DECRETO 18 settembre 2008.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 15 del 19 luglio 2004 con il quale veniva nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il sig. Antonio Saponaro in rappresentanza della C.I.S.L. di Brindisi;

Vista la nota del 15 settembre 2008, pervenuta in data 16 settembre 2008 a mezzo fax, con la quale il sig. Antonio Saponaro ha rassegnato le proprie dimissioni da componente supplente della sopra citata commissione;

Vista il fax pervenuto in data 15 luglio 2008 della C.I.S.L. di Brindisi, con il quale il sig. Antonio Palmieri, nato a Sannicandro Garganico il 2 febbraio 1954 e residente in Brindisi alla via Benedetto Brin n. 34, viene nominato componente supplente della Commissione medesima, in sostituzione del sig. Antonio Saponaro.

Decreta:

Il sig. Antonio Palmieri viene nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della C.I.S.L. di Brindisi ed in sostituzione del sig. Antonio Saponaro.

Brindisi, 18 settembre 2008

Il direttore provinciale: GRANDE

08A07356

DECRETO 18 settembre 2008.

Sostituzione di un componente della speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 12/05 del 19 agosto 2005 con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2005/2009 la speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadria e coloni di Rovigo;

Visto il foglio con il quale il sig. Biscaro Antonio comunica le proprie dimissioni da componente della speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadria e coloni in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota dell'11 settembre 2008, prot. n. 1081/1, con al quale l'Associazione polesana coltivatori diretti di Rovigo designa, in sostituzione del dimissionario Biscaro Antonio, quale nuovo componente della speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni il sig. Bragioto Michele nato a Rovigo il 23 febbraio 1970;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo, così;

Decreta:

Il sig. Bragioto Michele nato a Rovigo il 23 febbraio 1970 e residente a Lusia in via Cà Morosini n. 1212, viene nominato componente della speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni di Rovigo, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dimissionario sig. Biscaro Antonio.

Il predetto sig. Bragioto Michele durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 dicembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 18 settembre 2008

Il direttore provinciale: BORTOLAN

08A07357

DECRETO 23 settembre 2008.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla «Lo.Gi.Co. confezioni S.r.l.», in fallimento. (Decreto n. 55).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli, con il quale i firmatari convengono di inte-

grare le risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di «Italia Lavoro S.p.a.», dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, in data 7 gennaio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla «Lo.Gi.Co. confezioni S.r.l.», in fallimento, e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 1) e 2);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 7 gennaio 2008, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la «Lo.Gi.Co. confezioni S.r.l.» in fallimento della proroga dei benefici della CIGS in deroga, per un numero pari a 17 lavoratori, con sospensioni «a zero ore», con decorrenza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2008;

Considerato il D.D.R. n. 35 del 29 febbraio 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 27 ottobre al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo di diciannove lavoratori in forza presso l'unità aziendale sita in via Piccarello n. 56 - 04100 Latina, con sospensioni «a zero ore»;

Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, dal 1º gennaio al 31 dicembre 2008, per numero diciassette lavoratori, datata 7 gennaio 2008 e pervenuta il 25 febbraio 2008;

Vista la documentazione integrativa e correttiva anticipata via fax in data 2 settembre 2008 e pervenuta, in originale, il 5 settembre 2008, nonché la «dichiarazione di responsabilità» del 12 settembre 2008 — integrativa di una precedente del 7 gennaio 2008 — acquisita a mezzo fax in data 15 settembre 2008;

Considerato che la «Lo.Gi.Co. confezioni S.r.l.» in fallimento è stata sottoposta alle verifiche di rito in data 13 febbraio 2008 e che dalla relazione ispettiva prot. n. 1962 del 15 febbraio 2008 non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 7 gennaio 2008, in favore del personale della Lo.Gi.Co. Confezioni S.r.l. in fallimento, per un massimo di 17 lavoratori, in forza presso l'unità aziendale sita in via Piccarello n. 56 - 04100 Latina, con sospensioni a zero ore, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2008, compresi nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità, presso la società che procede alle sospensioni, superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di 17 lavoratori —, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società di cui trattasi, altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora, con l'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A07350

DECRETO 23 settembre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Vetralla servizi S.r.l. (Decreto n. 56).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili

della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli, con il quale i firmatari convengono di integrare le risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 6 marzo 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Vetralla servizi S.r.l. e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2) e 3) di quanto convenuto;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per un numero massimo di 12 lavoratori in forza presso la suddetta società, con decorrenza dal 10 marzo al 31 dicembre 2008 - e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/06 (finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/Deroga 2008»), datata 11 marzo 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di un numero massimo di 12 lavoratori, per ciascun mese, occupati presso l'unità aziendale ubicata in piazza Umberto I, n. 1 - 01019 Vetralla (Viterbo), per il periodo dal 10 marzo al 31 dicembre 2008, con richiesta di pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S.;

Considerata, in particolare, la «Scheda delle modalità di pagamento e delle sospensioni», del 15 marzo 2008, pervenuta, in originale, in data 31 marzo 2008, recante la conferma della richiesta di pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S. ed il dettaglio delle sospensioni, a zero ore con rotazione, di un numero massimo di 12 lavoratori per ciascun mese del periodo di trattamento di integrazione salariale, in deroga, richiesto;

Vista l'ulteriore documentazione, recante la data del 15 marzo 2008, pervenuta, in originale, il 31 marzo 2008, consistente, tra l'altro, nell'elenco aggiornato dei lavoratori beneficiari e recante la dichiarazione che trattasi di dipendenti assunti tutti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica di operaio o impiegato a part-time e con anzianità aziendale superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento;

Visto il successivo accordo siglato con le OO.SS. il 23 maggio 2008, laddove, oltre all'illustrazione del piano aziendale, è stata confermata la rotazione del personale in base al criterio delle «mere esigenze tecnico produttive aziendali»;

Vista, altresì, la sentenza del giudice del lavoro di Viterbo, depositata in data 14 luglio 2008, che ha confermato nella sostanza il legittimo svolgimento della procedura di cui trattasi, compresa la sufficiente indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in CIGS;

Considerata la relazione ispettiva redatta dal servizio ispezione del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Viterbo, pervenuta in data 12 settembre 2008, in riscontro alla richiesta di accertamento avanzata alla predetta Direzione provinciale del lavoro in data 5 agosto 2008, concernente le risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 6 marzo 2008, in favore del personale della Vetralla servizi S.r.l., con sede legale in Vetralla (Viterbo), piazza Umberto I n. 1, in forza presso l'unità aziendale ubicata nella medesima sede, per un massimo mensile corrispondente a 12 lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 10 marzo al 31 dicembre 2008, compresi nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con richiesta di pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

1. La società predetta, nell'integrale rispetto degli accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile corrispondente a 12 lavoratori — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora, con l'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A07354

DECRETO 23 settembre 2008.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dal Calzificio Palatino S.p.A. (Decreto n. 57).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di,concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli, con il quale i firmatari convengono di integrare le risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 23 gennaio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Calzificio Palatino S.p.a., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3) e 4);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 23 gennaio 2008, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Calzificio Palatino S.p.a. della proroga dei benefici della CIGS in deroga, per un numero pari a 11 lavoratori «a zero ore con rotazione», con decorrenza dal 21 gennaio al 31 dicembre 2008;

Considerato il D.D.R. n. 32 del 29 febbraio 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 19 novembre 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo di 18 lavoratori, sospesi a zero ore con rotazione, in forza alla Calzificio Palatino S.p.a.;

Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, dal 21 gennaio al 31 dicembre 2008, per numero di 11 lavoratori, datata 12 marzo 2008 e pervenuta il 13 marzo 2008;

Considerata la documentazione datata 18 marzo 2008 e pervenuta il 20 marzo 2008, consistente in un'attestazione, una lettera d'impegno, elenco dei lavoratori complessivamente interessati alla CIGS con rotazione, scheda preliminare per concessione CIGS in deroga 2008 e scheda delle modalità di pagamento e delle sospensioni, dalla quale si evince la disponibilità della società ad anticipare il trattamento ai lavoratori, nonché il ricorso al sistema della rotazione;

Viste le due dichiarazioni di responsabilità, datate 11 settembre 2008, e in particoalre, quella con la quale si attesta che le informazioni alle R.S.U. ed ai lavoratori in merito alle modalità di rotazione, sono state debitamente illustrate, tramite affissione in addetto luogo aziendale;

Considerato che la Calzificio Palatino S.p.A. è stata sottoposta alle verifiche di rito in data 31 gennaio 2008 e che dalla relazione ispettiva prot. n. 1742 dell'11 febbraio 2008 non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 23 gennaio 2008, in favore del personale della Calzificio Palatino S.p.A., con sede legale ed unità aziendale interessata al trattamento sita in Roma, via F.L. Marsigli n. 5, per un massimo mensile di 11 lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 21 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, compresi nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., in quanto il pagamento è anticipato ai dipdententi dalla società stessa.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità, presso la società che procede alle sospensioni, superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di 11 lavoratori —, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società di cui trattasi, altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora, con l'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa

sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A07351

DECRETO 23 settembre 2008.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla MD Service S.r.l. (Decreto n. 58).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli, con il quale i firmatari convengono di integrare le risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 16 gennaio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla MD Service S.r.l., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed il punto 1);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 16 gennaio 2008, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la MD Service S.r.l. della proroga dei benefici della CIGS in deroga, per un numero massimo di 36 lavoratori, con decorrenza dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008;

Considerato il D.D.R. n. 31 del 29 febbraio 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 20 novembre 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo di 40 lavoratori, in forza alla MD Service S.r.l.;

Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008, per un

numero mensile di 36 lavoratori sospesi a zero ore con rotazione, datata 23 febbraio 2008 e pervenuta il 25 febbraio 2008, nonché la documentazione ad essa allegata;

Considerata la documentazione datata 10 settembre 2008 e pervenuta il 12 settembre 2008, consistente in una dichiarazione di responsabilità in una lettera d'impegno, nell'elenco dei lavoratori complessivamente interessati alla rotazione delle sospensioni mensili, nella scheda preliminare per concessione CIGS in deroga 2008, nonché nei chiarimenti e nelle precisazioni richieste con nota prot. n. 9255 del 7 agosto 2008, in particolare con riferimento alla suddetta rotazione;

Considerato che la MD Service S.r.l. è stata sottoposta alle verifiche di rito in data 24 gennaio 2008 e che dalla relazione ispettiva prot. n. 1675 dell'8 febbraio 2008 non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 16 gennaio 2008, in favore del personale della MD Service S.r.l., con sede legale ed unità aziendale interessata al trattamento sita in Anagni (Frosinone), località Paduni — Casarene, s.n.c. —, per un massimo di 36 lavoratori, con sospensioni a zero ore con rotazione, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008, compresi nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità, presso la società che procede alle sospensioni, superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di 36 lavoratori —, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società predetta, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora, con l'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli

ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A07352

DECRETO 23 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vivian Norcia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 gennaio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vivian Norcia, nata a Merano (Italia) il giorno 26 maggio 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplom Tierärztin» conseguito in data 28 febbraio 2006 presso la Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplom Tierärztin» conseguito presso la Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria - in data 28 febbraio 2006 dalla sig.ra Vivian Norcia, nata a Merano (Italia) il giorno 26 maggio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Vivian Norcia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07355

DECRETO 25 settembre 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore del personale dipendente della società «Malev Hungarian Airlines Ltd». (Decreto n. 44210).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 7 dicembre 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società «Malev Hungarian Airlines Ltd» nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2007, in favore di un numero massimo di 6 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati negli uffici di rappresentanza di Roma e Milano;

Visto il decreto n. 40826 del 26 aprile 2007, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il primo semestre, dal 1° febbraio 2007 al 31 luglio 2007, in favore del personale dipendente della società «Malev Hungarian Airlines Ltd»;

Visto il decreto n. 42599 del 23 gennaio 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il secondo semestre, dal 1° agosto 2007-31 gennaio 2008, in favore del personale dipendente della società «Malev Hungarian Airlines Ltd»;

Visto il decreto n. 43029 del 17 marzo 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il terzo semestre, dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008, in favore del personale dipendente della società «Malev Hungarian Airlines Ltd»;

Vista l'istanza presentata in data 8 agosto 2008, con la quale la società «Malev Hungarian Airlines Ltd», ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis,* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009, in favore di 2 lavoratori dipendenti della sede di Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009, in favore del personale dipendente dalla società «Malev Hungarian Airlines Ltd», ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 7 dicembre 2006, in favore del personale impiegato presso gli uffici di rappresentanza di Roma dipendenti della società «Malev Hungarian Airlines Ltd», sede legale in Fiumicino (Roma), unità in Fiumicino (Roma), per 2 lavoratori, per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis,* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

08A07349

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 2008.

Modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, in materia di commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ed in particolare l'art. 121, lettera *a)*, così come modificato dal regolamento (CE) n. 361 del Consiglio del 14 aprile 2008, art. 1, punto 25), lettera *b)*, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi;

Visto il regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente alla commercializzazione delle carni dei bovini di età non superiore a dodici mesi;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio del 24 luglio 2006 concernente la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, le cui disposizioni sono state comprese nel regolamento (CE) n. 1234/2007;

Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, in particolare l'art. 5, paragrafo 1, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, di attuazione della predetta direttiva 2000/13/CE;

Considerato che, come disposto dal decreto ministeriale 4 maggio 1998, n. 298, i controlli per l'accertamento dell'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine e sull'operato dei classificatori presso le strutture di macellazione sono svolte dalle Regioni, secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 344/91;

Considerato che l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari svolge i controlli in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari;

Ritenuta la necessità di fornire alcune indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni sulla commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a 12 mesi;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nell'adunanza del 31 luglio 2008, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizione

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 121, lettera *a)*, e n. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008, il presente decreto attua le condizioni di commercializzazione sul territorio italiano delle carni di bovini di età inferiori a dodici mesi, comprese quelle destinate agli scambi e all'importazione, relativamente alla denominazione di vendita da utilizzare.

2. Ai fini del presente decreto s'intende per «carni» quanto definito dall'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, ovvero, «l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate».

Art. 2.

Classificazione dei bovini alla macellazione

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1183/2006 del 24 luglio 2006, i responsabili delle strutture di macellazione provvedono alla classificazione di tutti i bovini di età non superiore ai dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti categorie:

Categoria V: bovini di età dal giorno della nascita sino al giorno in cui raggiungono 8 mesi, con lettera di identificazione « V»;

Categoria Z: bovini di età dal giorno successivo a quello in cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi, con lettera di identificazione « Z».

2. La classificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle informazioni contenute nel passaporto di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi all'apposizione delle lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e atossico.

3. Le etichette, di dimensioni di almeno 50 cmq, o i marchi, con lettere non inferiori a 2 cm di altezza, devono essere apposti:

sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;

sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dallo sterno.

Art. 3.

Informazioni obbligatorie sull'etichetta

1. In attuazione dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un'etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie:

a) l'età degli animali al momento della macellazione, con la formulazione «età alla macellazione sino a otto mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «V», o «età alla macellazione da otto a dodici mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «Z»;

b) la denominazione di vendita di cui al punto III dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/07.

2. Le denominazioni di vendita di cui al punto III dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere integrate da un indicatore del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

3. In deroga al precedente comma 1, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera d'identificazione della categoria definita al punto II dell'allegato XI-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/07.

4. Qualora gli operatori volessero integrare le informazioni obbligatorie di cui al precedente primo comma, da riportare in etichetta, con altre informazioni, occorre attenersi alle disposizioni previste dal decreto 30 agosto 2000 che detta le modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Art. 4.

Denominazioni di vendita

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le seguenti «denominazioni di vendita»:

«*vitello, carne di vitello*» per le carni ottenute da bovini della categoria «V»;

«*vitellone, carne di vitellone*» per le carni ottenute da bovini della categoria «Z» .

2. Le denominazioni di cui al precedente comma devono essere utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti da altri paesi e commercializzate sul mercato italiano. Le denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri paesi dell'Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini di cui all'art. 2, sono riportate nell'allegato XI bis, punto III, parte A e B, del regolamento (CE) n. 1234/07.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica con proprio provvedimento il presente decreto qualora dovessero essere apportate integrazioni o variazioni al regolamento (CE) n. 1234/2007, limitatamente all'allegato XI-*bis*, punto III, parte B.

Art. 5.

Vendite di carne presso esercizi al dettaglio

1. Per le carni non preimballate, poste in vendita al consumatore finale presso esercizi al dettaglio, le etichette con le informazioni di cui al precedente art. 3 possono essere sostituite con una informazione fornita per iscritto in forma chiara, esplicita e leggibile per il consumatore, esposta al pubblico accanto alla merce o in modo tale che si possa ricondurre inequivocabilmente alla carne a cui l'indicazione si riferisce, purché riconducibile comunque ad ogni categoria di animale di età inferiore a dodici mesi.

Art. 6.

Registrazione

1. Durante ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni di cui al presente decreto, gli operatori, al fine di garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta, devono aver cura di registrare le seguenti informazioni:

a) l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli operatori che hanno fornito la carne fino al consumatore finale;

b) l'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello;

c) l'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra l'identificazione degli animali dai quali provengono le carni e le indicazioni riguardanti la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria di tali animali che figurano sull'etichetta;

d) l'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.

Art. 7.

Controlli ufficiali

1. L'Autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui al punto VII dell'allegato XI-bis del regolamento 1234/2007 e all'art. 2 del regolamento 566/2008 è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L'attività di controllo è svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dall'Ispettorato centrale per il controllo dei prodotti agroalimentari.

3. Gli organi di controllo di cui al precedente comma effettuano le ispezioni presso i diversi soggetti interessati sulla base dei principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 ed in attuazione a quanto specificato dall'art. 6 (2) del regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione.

4. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo svolta, contenente almeno l'elenco dei soggetti controllati e le irregolarità riscontrate con i relativi provvedimenti adottati.

Art. 8.

Misure transitorie

1. Le carni degli animali di età non superiore a dodici mesi, macellate anteriormente al 1° luglio 2008, possono essere commercializzate senza soddisfare i requisiti del presente decreto.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1183/2006, in vigore fino al 31 dicembre 2008, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

Roma, 8 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 32

08A07346

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 settembre 2008.

Autorizzazione all'istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Cagliari e Venezia, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica» di Roma, Cagliari e Venezia, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 26 giugno 2002 di diniego al suddetto Istituto ad istituire e ad attivare una nuova sede periferica in Palermo;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003 con il quale il predetto Istituto è stato autorizzato ad aumentare il numero degli allievi ammissibili nella sede periferica di Venezia;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 con il quale il suddetto Istituto è stato autorizzato a trasferire la sede periferica di Cagliari;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Dora, 2 a Piazza Ateneo Salesiano, 1 presso la «Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata Pontificio Ateneo Salesiano»;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 giugno 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 17 settembre 2008, trasmessa con nota prot. n. 379 del 17 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica» abilitato con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma Cagliari e Venezia, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede principale di Roma da via Dora, 2 a piazza Ateneo Salesiano, 1 presso la «Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata Pontificio Ateneo Salesiano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07361

DECRETO 24 settembre 2008.

Autorizzazione all'«Istituto di ortofonologia» ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 15 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'«Istituto di ortofonologia» è stato abilitato ad attivare nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 16 novembre 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 17 settembre 2008, trasmessa con nota n. 379 del 17 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di ortofonologia» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 23 luglio 2001, nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07362

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2008 di istituzione del comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2008 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, il comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale con i compiti, tra l'altro, di:

coordinamento delle azioni per il contrasto del fenomeno:

studio di predisposizione di proposte normative;

analisi e individuazione di iniziative non normative, ivi comprese anche la eventuale stipula di appositi codici di condotta e di autoregolamentazione.

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.governo.it

08A07384

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 44002 del 4 agosto 2008 è accertata la sussislenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 18 mesi a decorrere dal 15 febbraio 2008, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area delle province di Novara e Milano.

Imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria.

Alta capacità Torino-Milano sub, tratta Novara-Milano.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 44002 del 4 agosto 2008 è stata autorizzata la corresponsione dal 15 febbraio 2008 al 14 agosto 2009, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

0807348

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 50 società cooperative aventi sede nella regione Campania

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/4705/5069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, ufficio IV, via Molise 2, 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	COOPERATIVA ANNA 82 ARL	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	03718330636	24/03/1982
2	CE IEN SOC COOP A R L	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03371640636	10/02/1980
3	COOP. GESTIONE RITIRATE COMUNALI (CO.GE.RI.C.) S.R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	MANCANTE	14/07/1959
4	OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORRE ANNUNZIATA (NA)	CAMPANIA	82004670632	23/03/1973
5	COOPERATIVA AGRICOLA LA LUCIELLA ORTOFRUTTICOLA S.R.L.	NOLA (NA)	CAMPANIA	03573000639	05/12/1981
6	PURA ELETTRONICA COOP ARL	NAPOLI	CAMPANIA	95000260638	07/01/1980
7	EUROFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CALVIZZANO (NA)	CAMPANIA	01799440639	03/05/1979
8	COOP. SAN FELICE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	NOLA (NA)	CAMPANIA	04970560639	08/04/1986
9	ARTEX - SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06678510634	15/04/1993
10	LA CONTEA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	POMPEI (NA)	CAMPANIA	05645220632	15/07/1988
11	COOPERATIVA ORCHIDEA A R.L.	SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	CAMPANIA	03306411210	21/03/1997
12	CO.VE.FI. A.R.L. (COOPERATIVA VESUVIANA FIORI)	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03197171212	11/09/1996
13	ORION - SOCIETA'COOPERATIVA EDIL A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	05632460639	02/06/1988
14	L.M.C. MARINE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07658640631	12/10/2000
15	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. MARCIANO	NAPOLI	CAMPANIA	06727350636	10/12/1993
16	SOCIAL PROJECT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	FRATTAMINORE (NA)	CAMPANIA	04575631215	01/10/2003
17	PAUG AUTOTRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOP.VA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07420050630	14/10/1998
18	PRIMAVERA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOLA (NA)	CAMPANIA	06044670633	09/02/1990
19	EURO DUE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07859870631	09/01/2002
20	ITALIAN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PALMA CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	04167611211	18/02/2002
21	FINART SUD COOP. DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE A R.L.	TRECASE (NA)	CAMPANIA	06486140632	02/12/1991
22	ME.TRANS.COOP. - PICCOLA SOC. COOP. DI LAVORO LOGISTICA A R.L.	CALVIZZANO (NA)	CAMPANIA	04115761217	15/11/2001
23	LA DE FENZA SOCIETA' COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01458680632	16/07/1975
24	LA GIOIA COOP. A R.L.	GRAGNANO (NA)	CAMPANIA	06078110639	24/03/1990
25	CAMPANIA DOC SOCIETA' COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	03164851218	28/05/1996
26	DELIZIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	VILLARICCA (NA)	CAMPANIA	04066880636	19/01/1983
27	COOP. DI PROD. E LAVORO FACCHINAGGIO E TRASPORTI PARTENOPEA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07792420635	10/07/2001
28	FIDART SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	95024100638	14/01/2002
29	IDRA AMBIENTE E TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06303600636	18/04/1991
30	SOLIDARIETA' SOCIALE - SOC. COOP. A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	01734310616	16/10/1987
31	COOP. AGRICOLA GIOVANILE MELOGRANO A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	80111460616	23/06/1978
32	COOPERATIVA AURORA A R.L.	TRECASE (NA)	CAMPANIA	06309860630	04/04/1974
33	GU.CI.PA. 2002 PICCOLA SOCIETA' COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07919960638	06/06/2002
34	PICCOLA COOP. A R.L. GARAGE CAVOUR	NAPOLI	CAMPANIA	04533631216	21/05/2003
35	LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	00705620631	18/12/1973
36	LA COMUNITA' SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01802400638	21/12/1976
37	COOPERATIVA MULTISERVICE 3000 A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07613220636	19/02/2000
38	SOCIETA' COOPERATIVA CAMPANIA PONTICELLI A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07411030633	03/12/1998
39	LA CAROVANA - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	03649190638	17/02/1982
40	NETTUNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BACOLI (NA)	CAMPANIA	07019230635	31/01/1996
41	NUOVO IMPEGNO II SECONDO COOPERATIVA EDILIZIA SRL	NAPOLI	CAMPANIA	80059520637	18/02/1977
42	L'INSIEME 1 - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	OTTAVIANO (NA)	CAMPANIA	03871961219	08/08/2000
43	LA MERIDIONALE SERVIZI PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04453621213	03/04/2003
44	COOPERATIVA A R.L. VESUVIO	SOMMA VESUVIANA (NA)	CAMPANIA	04126191214	27/12/2001
45	RIFIORITA 98 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	MARIGLIANO (NA)	CAMPANIA	03488671219	29/04/1998
46	SIRIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	BACOLI (NA)	CAMPANIA	07552930633	29/12/1999
47	BO.CA. SUD EXPRESS - SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04467980639	17/07/1984
48	LOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	04080400650	19/12/2003
49	LA VALLE PIANA - S.C.R.L.	GIFFONI VALLE PIANA (SA)	CAMPANIA	02449560651	17/03/1988
50	TRA.MAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PAGANI (SA)	CAMPANIA	03880960657	23/02/2002

08A07373

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Isiven».

Con la determinazione n. aRM - 143/2008-2278 del 22 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Kedrion S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ISIVEN.

Confezione: 026938148.

Descrizione: «5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 5 g + 1 flacone solvente 100 ml + set infusionale.

Farmaco: ISIVEN.

Confezione: 026938136.

Descrizione: «2,5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere da 2,5 g + 1 flacone solvente da 50 ml + set infusionale.

Farmaco: ISIVEN.

Confezione: 026938062.

Descrizione: «1 g/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 1 g + 1 flacone solvente 20 ml.

08A07358

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranidil»

Con la determinazione n. aRM 152/2008-542 del 25 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: RANIDIL.

Confezione: A.I.C. n. 024447118.

Descrizione: «150 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine.

08A07359

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Gamma Globuline Kedrion».

Con la determinazione n. aRM - 144/2008-2278 del 22 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Kedrion S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: GAMMA GLOBULINE KEDRION.

Confezione: 006558035.

Descrizione: «1600 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 10 ml.

Farmaco: GAMMA GLOBULINE KEDRION.

Confezione: 006558023.

Descrizione: «800 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 5 ml.

Farmaco: GAMMA GLOBULINE KEDRION.

Confezione: 006558011.

Descrizione: «320 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 2 ml.

08A07360

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che, dal 1º novembre 2008, i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale sono stabiliti nella misura del:

2,20 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Giallo»;

2,70 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Oro»;

2,85 per cento lordo in ragione di anno sui libretti nominativi speciali intestati a minori di età;

2,20 per cento lordo in ragione di anno sui libretti al portatore;

2,20 per cento lordo in ragione di anno sui depositi giudiziari.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

08A07353

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-240) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00